

**AL GIUDICE DI PACE
DI PORDENONE**

Oggetto: ricorso avverso il verbale di accertamento di violazione dell'art. 146, commi 3 e 3-*bis*, del C.d.S.

La sottoscritta (C.F.:), nata il a e residente a, in via, premesso che con verbale n., elevato dalla Polizia Municipale di in data, le è stata contestata la violazione della norma di cui all'art. 146, commi 3 e 3-*bis*, del codice della strada perché il giorno, alle ore, nel Comune di in via intersezione con via direzione, il conducente del veicolo targato di sua proprietà "proseguiva la marcia sebbene il semaforo proiettasse luce rossa al proprio senso di marcia"; che l'accertamento è stato effettuato con il rilevatore VistaRed mod. VR-CW960 cod. 7014133 omologato con d.m. n. 162 del 23 febbraio 2006; che la contestazione immediata non è stata effettuata in quanto la violazione è stata accertata a mezzo di dispositivi fissi di cui all'art. 201 comma 1-*bis* – lettera "b" ed "e" – e comma 1-*ter* del codice della strada;

tanto premesso

RICORRE

avverso il predetto verbale, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, della sua efficacia esecutiva, per i seguenti motivi.

L'accertamento automatico delle violazioni al codice della strada è stato adottato con una deliberazione della Giunta Municipale priva di adeguata motivazione. Al riguardo, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte (Cass., sez. un., n. 5705/1990; Cass., sez. II, n. 22894/2007; Cass., sez. II, n. 3701/2011) il giudice di merito, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, può sindacare, al fine di disapplicarlo, il provvedimento cosiddetto presupposto, quello cioè integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione. Nello stesso senso è la circolare del Ministero dell'Interno n. 35005 del 14 maggio 2008, nella quale è precisato, all'ultimo paragrafo, che "la delibera con la quale l'organo dell'ente titolare della strada decida di far ricorso ad una apparecchiatura omologata di rilevamento automatico delle infrazioni, utilizzabile in assenza di operatori, deve essere motivata, secondo i principi generali, con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti, essendo il provvedimento suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell'eccesso di potere ...".

La durata del GIALLO (tre secondi circa) è assolutamente insufficiente a consentire un corretto svolgimento della circolazione stradale.

Le modalità di contestazione non consentono, a causa del trascorrere del tempo, di identificare il conducente dell'auto che viene usata in modo promiscuo dai membri della famiglia della ricorrente.

Chiede, pertanto, che:

in via principale: il verbale opposto sia annullato previa sospensione della sua esecutorietà; spese rifuse;

in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, la sanzione pecuniaria sia determinata nella misura minima edittale;

in via istruttoria: sia ordinato all'Amministrazione resistente di produrre la deliberazione della Giunta Municipale relativa all'installazione dell'apparecchiatura elettronica presso il semaforo e ogni altro documento utile.

Allega copia del verbale opposto.

.....,

➤ *Commento*

Per comprendere le questioni relative all'installazione dei c.d. *semafori intelligenti*, occorre sottolineare che il giudice ha l'onere di esaminare la procedura sanzionatoria in ogni sua fase, in ordine alla quale l'opponente ha formulato censure circa le ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione comunale all'installazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento delle infrazioni al codice della strada. Prima di tutto bisogna accertare se l'installazione è stata preceduta da una valida delibera della Giunta Municipale, in ordine alla quale il sindacato del giudice deve limitarsi al giudizio di legittimità [cfr. Cass., sez. un., n. 5705/1990; Cass., sez. II, n. 22894/ 2007; GdP Pordenone 26 ottobre 2010].